

Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne.

Art. 9

(Direttore generale)

1. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell'ETPI, è nominato dalla Giunta regionale con le modalità e i criteri previsti per i Direttori centrali dell'Amministrazione regionale ed è responsabile del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta regionale e della gestione dell'Ente.

2. Il Direttore generale svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

a) adotta il bilancio preventivo comprensivo del programma annuale di attività e le relative variazioni;

b) adotta il regolamento di funzionamento e gli altri atti concernenti l'ordinamento e l'attività dell'Ente;

c) ha la rappresentanza in giudizio dell'Ente, con facoltà di conciliare e transigere;

d) stipula i contratti;

e) dirige la struttura assicurandone la funzionalità;

f) trasmette alla Giunta regionale gli atti soggetti al controllo;

f bis) nomina le Commissioni d'esame e, per i componenti esterni, determina il gettone di presenza e riconosce il rimborso delle spese nei termini previsti per i dipendenti regionali.

(1)

Note:

1 Lettera f bis) del comma 2 aggiunta da art. 3, comma 9, lettera a), L. R. 16/2021